

# **Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana**

## **Regolamento Vincolo Paesaggistico**

**D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42  
L.R. Toscana n. 65 del 10/11/2014  
Titolo VI Capo IV**

---

**INDICE**

NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO.....	3
Art. 1 L'istanza di autorizzazione paesaggistica.....	4
Art. 2 Documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione paesaggistica.....	4
Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento.....	6
Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.....	6
Art. 5 Validità dell'autorizzazione paesaggistica.....	12
CAPO II – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO.....	13
Art. 6 Funzioni e competenze.....	13
Art. 7 Criteri di valutazione.....	13
Art. 8 Composizione.....	13
Art. 9 Nomina e Durata.....	13
Art. 10 Convocazione e periodicità delle sedute.....	14
Art. 11 Validità delle sedute e delle decisioni.....	14
Art. 12 Verbalizzazione.....	14
Art. 13 Sopralluoghi.....	14
Art. 14 Audizioni dei progettisti e tecnici esperti.....	14
CAPO III –NORME TRANSITORIE.....	15
Art. 15 Aggiornamenti.....	15
Art. 16 Norma Transitoria.....	15

---

## **NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO**

- Accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'esercizio dei poteri in materia di paesaggio.
- Decreto Legislativo 22 gennaio, n. 42 del 2004 e ss.mm.ii. ("Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" ai sensi dell'art.10 della Legge 6 luglio 2002, n.137).
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
- Legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000).
- Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio).
- Legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
- Protocollo d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e La Regione Toscana del 23 gennaio 2007.
- Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana approvato con Delibera di Consiglio della Regione Toscana n. 58 del 02/07/2014.
- Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (norme per il governo del territorio).
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.).
- Delibera della Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana Amiata Grossetana n. 18 del 12/03/2010 con la quale si approva lo schema di convenzione per la gestione, in forma associata, delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica.
- Delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Amiata Grossetana n. 129 del 27/08/2010 con la quale è stata istituita la commissione Comprensoriale di cui all'art. 153 della L R 10/11/2014 n. 65.
- Delibere di Giunta Esecutiva con le quali sono stati sostituiti nel tempo i membri della commissione Comprensoriale: Delibera GE n. 59 del 14/06/2011, Delibera GE n. 9 del 25/01/2016, Delibera GE n. 79 del 13/06/2016, Delibera GE n. 143 del 14/12/2017.

---

## ■ CAPO I – L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

### Art. 1 L’istanza di autorizzazione paesaggistica

La domanda di autorizzazione, completa della documentazione di cui al successivo art. 2, dovrà essere indirizzata all’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, avente sede in località Colonia n. 1 – 58031 Arcidosso (GR), competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

### Art. 2 Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione paesaggistica e modalità di trasmissione

#### 1) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il Modello di Richiesta di Autorizzazione deve contenere i dati essenziali del richiedente, l’indirizzo e numero telefonico dello stesso, la titolarità alla presentazione della domanda (ovvero “i proprietari, possessori o detentori ...” di cui all’art. 146 del citato D. Lgs. 42/04), il nominativo del progettista incaricato e relativo recapito e la sintetica descrizione dell’intervento per il quale si richiede l’autorizzazione, i documenti di identità in corso di validità dei soggetti coinvolti, l’elenco dei documenti allegati, la data, la firma del richiedente e copia della ricevuta del versamento di cui al successivo punto 3). Nella richiesta di autorizzazione deve essere riportato un indirizzo di posta certificata a cui trasmettere ogni comunicazione ed il parere di competenza.

Alla documentazione deve essere inoltre allegato modulo di assolvimento dell’imposta di bollo, contenente n. 2 marche da bollo dal valore di € 16,00 cad., le quali dovranno essere annulate mediante timbratura o apposizione di linea.

Tutti i documenti presentati dovranno essere **firmati digitalmente** dai soggetti interessati (richiedente, tecnici incaricati, ecc.) e, qualora il richiedente sia sprovvisto di firma digitale, dovrà essere presentato modello di procura speciale ai fini della titolarità di presentazione.

La documentazione che deve corredare l’istanza di autorizzazione è quella indicata nel DPCM 12 dicembre 2005. Il servizio associato “Edilizia privata ed ecologia” dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, al ricevimento dell’istanza, controlla se l’intervento necessita effettivamente dell’autorizzazione paesaggistica e ne dichiara la compatibilità urbanistica dell’intervento.

Nel caso in cui, si ricorra al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni, come regolamentato dal DPR n. 31 del 13 febbraio 2017, non si applicano le disposizioni del DPCM 12 dicembre 2005 ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso.

A tale riguardo costituiranno utili riferimenti i modelli e le indicazioni pubblicate periodicamente sul sito internet dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana: <http://www.cm-amiata.gr.it>.

## 2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La richiesta di Autorizzazione Paesaggistica comprensiva di tutti gli allegati dovrà essere trasmessa in formato elettronico mediante i canali informatici CAD (Cittadinanza e amministrazione Digitale) indirizzati all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.

3) SPESE ISTRUTTORIE, al cui pagamento è subordinato il rilascio del provvedimento nella seguente misura, in relazione ai seguenti interventi, sia per l'iter ordinario, semplificato che per la procedura in Conferenza dei Servizi:

Classe	Euro	Interventi
1	100,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opere di manutenzione straordinaria.</li> <li>- Costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di opere pertinenziali ivi comprese le recinzioni.</li> <li>- Progetti di varianti il cui progetto originario dispone di autorizzazione paesaggistica.</li> <li>- Ampliamento e sopraelevazione di fabbricati.</li> <li>- Ristrutturazione edilizia.</li> <li>- Realizzazione piccole attrezzature turistiche.</li> <li>- Nuove costruzioni fino a 1.500 mc (vuoto per pieno).</li> <li>- Reti elettriche e telefoniche fino a 5 Km.</li> <li>- Opere semplici di urbanizzazione primaria e secondaria.</li> <li>- Accertamento della conformità paesaggistica per i casi di cui sopra.</li> </ul>
2	250,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piani di Lottizzazione.</li> <li>- P.P.A..</li> <li>- Opere complesse di urbanizzazione primaria e secondaria.</li> <li>- Nuove costruzioni oltre a 1.500 mc (vuoto per pieno fuoriterra).</li> <li>- Reti elettriche e telefoniche oltre a 5 Km.</li> <li>- Condoni urbanistico – edilizi.</li> <li>- Cavidotti; Impianti eolici; Impianti energetici e termici.</li> <li>- Accertamento della conformità paesaggistica per i casi di cui sopra.</li> </ul>

Il versamento dei diritti istruttori dovrà essere effettuato a favore dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, mediante l'utilizzo dei sistemi informatici CAD (Cittadinanza e Amministrazione Digitale) vigenti al momento del pagamento.

Qualora la normativa regionale o statale apporti modifiche riguardo la necessità di presentazione di autorizzazione paesaggistica per gli interventi compresi nella fattispecie di cui all'art. 149 del D.Lgs 42/2004, non saranno dovuti oneri istruttori.

A tutti gli Enti Pubblici non sono applicate le spese istruttorie e sono esenti dai bolli ai sensi del D.P.R. 642/72 punto 16 della tabella "Allegato B"; sono inoltre esenti dai bolli le istanze classificate endoprocedimenti di pratiche di competenza del S.U.A.P. Amiata.

### **Art. 3 La comunicazione di avvio del procedimento**

L'Ufficio Vincolo Paesaggistico, ottenuto il parere di Compatibilità Urbanistica ed Edilizia a cura del Servizio Edilizia Privata ed Ecologia dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- e) la data di presentazione della istanza;
- f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

### **Art. 4 Attività istruttoria e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica**

Per gli interventi che si intendono intraprendere su immobili e aree di interesse paesaggistico, sussiste l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione paesaggistica (D. Lgs. 42/2004 art. 146, c. 1).

#### **1. Procedura ordinaria**

La documentazione che deve corredare l'istanza di autorizzazione è quella indicata nel DPCM 12 dicembre 2005. Al ricevimento della domanda al protocollo, in prima istanza l'Ufficio Servizio Edilizia Privata ed Ecologia dell'Unione dei Comuni deve:

- a) controllare se l'intervento necessita effettivamente dell'autorizzazione paesaggistica e dichiarare sul modello di richiesta "Mod. A1" la compatibilità urbanistica dell'intervento, in caso di non compatibilità, viene dichiarata l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente;

---

b) trasmettere la domanda all'Ufficio Vincolo Paesaggistico entro 5 giorni.

L'Ufficio Vincolo Paesaggistico, ricevuta la domanda deve:

- a) verificare se la domanda presentata sia corredata di tutta la documentazione necessaria, in caso contrario, richiedere le opportune integrazioni e svolgere gli accertamenti del caso;
- b) verificare se l'intervento proposto sia conforme al dispositivo di tutela (vincolo) ed alle previsioni di tutela del piano paesaggistico (schede di paesaggio e disciplina di piano del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana vigente);
- c) trasmettere al Soprintendente la documentazione tecnica, compreso il parere consultivo della Commissione locale per il Paesaggio, e una relazione tecnica illustrativa (che deve essere redatta dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Vincolo Paesaggistico competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) che illustri compiutamente la conformità dell'intervento proposto al dispositivo di tutela (vincolo) ed alle previsioni di tutela del piano paesaggistico (schede di paesaggio e disciplina di piano del PIT vigente) e relazione di conformità urbanistica redatta dal responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Ecologia;
- d) comunicare al richiedente l'inizio del procedimento.

Quanto sopra deve essere concluso nell'arco temporale di 40 giorni; potrà far seguito l'eventuale "richiesta di integrazione" che dovrà essere inoltrata dal responsabile del procedimento dell'Ufficio Vincolo Paesaggistico entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisizione della pratica agli atti; la documentazione integrativa dovrà pervenire all'Ufficio Vincolo Paesaggistico entro e non oltre 60 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica. Ai sensi dell'art.146 comma 6 del D. Lgs. 42/2004, si intende che il termine resta sospeso per richiesta integrazione una sola volta, dalla data della richiesta di integrazione fino alla ricezione della documentazione.

Il Soprintendente rende il parere vincolante entro 45 giorni dalla ricezione degli atti. Il parere della Soprintendenza sarà rilasciato ai sensi ai sensi dell'art. 146 commi 5 e 8 del D. Lgs. 42/2004.

Ricevuto il parere del Soprintendente, entro 20 giorni l'Ufficio Vincolo Paesaggistico adotta il provvedimento conclusivo di autorizzazione o di diniego, conformemente al parere reso dal Soprintendente.

Qualora il Soprintendente non si pronunci nel termine di 45 giorni, l'Ufficio Vincolo Paesaggistico può indire una conferenza di servizi che deve pronunciarsi entro il termine

perentorio di 15 giorni. In ogni caso, decorsi i 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente, l'Ufficio Vincolo Paesaggistico adotta comunque il provvedimento finale.

L'Ufficio Vincolo Paesaggistico deve trasmetterla senza indugio a: Soprintendenza, Regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo, secondo quanto prescritto dal comma 11 dell'art.146 del Decreto Legislativo n.42/2004.

L'Ufficio Vincolo Paesaggistico istituisce un elenco delle autorizzazioni rilasciate da aggiornare ogni 30 giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica. Tale elenco deve essere inviato alla Regione ed alla Soprintendenza.

Nel caso di parere negativo, verrà notificato il relativo provvedimento alla Ditta interessata ed all'Ufficio Tecnico del Comune competente, nel rispetto della procedura dell'art.10 bis della L. 241/90.

L'autorizzazione paesaggistica, nella quale è richiamato il parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio, costituisce atto distinto e presupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. Qualora l'autorizzazione paesaggistica non sia conforme al parere della Commissione per il paesaggio, l'Ufficio Vincolo Paesaggistico, competente al rilascio dell'autorizzazione deve adeguatamente motivare tale discostamento e trasmettere copia del provvedimento autorizzativo finale alla Commissione per il Paesaggio.

In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, il parere della Commissione per il Paesaggio può essere acquisito almeno un giorno prima della chiusura della Conferenza stessa. In caso di Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/1998 l'autorizzazione paesaggistica dovrà pervenire nei termini di legge, e comunque almeno un giorno prima la chiusura della Conferenza stessa.

## **2. Procedura semplificata**

La documentazione che deve corredare l'istanza di autorizzazione è quella indicata nel DPR 13 febbraio 2017 n. 31 (Relazione paesaggistica semplificata redatta secondo il modello di scheda di cui all'art. 8 comma 1 del DPR 13 febbraio n. 31).

Al ricevimento della domanda al protocollo, in prima istanza l'Ufficio Servizio Edilizia Privata ed Ecologia dell'Unione dei Comuni deve:

- a) verificare preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato alla procedura ordinaria, di cui all'articolo 146 del Codice. In tali casi,



rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria;

- b) verificare la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica dichiarandone la compatibilità sul modello di richiesta "Mod. A2", in caso di non conformità, il Comune dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.
- c) provvedere, in caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità urbanistica dell'intervento, all'invio all'Ufficio Vincolo Paesaggistico entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Ufficio Vincolo Paesaggistico, ricevuta la domanda corredata di tutta la documentazione necessaria deve:

- a) comunicare all'interessato l'avvio del procedimento ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata e con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di dodici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta; decorso inutilmente il suddetto termine, l'Ufficio Vincolo Paesaggistico conclude il procedimento;
- b) valutare la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento. Nel caso in cui la valutazione sia negativa, l'Ufficio Vincolo Paesaggistico invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'Ufficio Vincolo Paesaggistico rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'Ufficio Vincolo Paesaggistico che ha

- adottato il provvedimento negativo, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviato all'Ufficio Vincolo Paesaggistico che si è pronunciato in senso negativo;
- c) trasmettere, entro il termine totale di trenta giorni dal ricevimento della domanda al protocollo, alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'Ufficio Vincolo Paesaggistico. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'Ufficio Vincolo Paesaggistico ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;
- d) adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente, al Comune ed alla Soprintendenza. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'Ufficio Vincolo Paesaggistico, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'Ufficio Vincolo Paesaggistico ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, il provvedimento di rigetto è adottato dall'Ufficio Vincolo Paesaggistico.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della domanda al protocollo comunale senza che, l'Ufficio Vincolo Paesaggistico o la Soprintendenza abbiano comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice.

Nel procedimento semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il Paesaggio, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento nei 60 giorni dal ricevimento della domanda al protocollo comunale.

3. *Condoni edilizi (ex Legge 47/1985 e successive riproposizioni 1994 e 2003), il procedimento si conclude entro 120 giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale.*

Sono considerati come autorizzazioni paesaggistiche a procedura ordinaria e quindi condizionati all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del Soprintendente. Solo qualora il Soprintendente non si pronunci nel termine di 45 giorni, l'Amministrazione competente adotta comunque il provvedimento finale.

4. *Accertamenti di compatibilità paesaggistica (articoli 167 e 181 del Codice), il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale.*

Qualora ricorrano i presupposti di cui agli articoli 167 e 181 e quanto espresso dalla circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26/06/2009, viene richiesto il parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni (art. 167 comma 5 del Codice).

### **Art. 5 Validità dell'autorizzazione paesaggistica**

L'autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa. Qualora nel termine suddetto la Ditta richiedente non realizzi l'intervento autorizzato, l'autorizzazione rilasciata si intende decaduta (art. 146 comma 4 del D. Lgs. 42/2004).

---

## **CAPO II – LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO**

### **Art. 6 Funzioni e competenze**

Ai sensi dell'art. 153 della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014 "Commissione per il Paesaggio" ed all'art. 148 del D.Lgs 22/01/04 n. 42 è istituita la Commissione per il paesaggio.

La Commissione per il paesaggio è un organo collegiale tecnico - consultivo che esprime pareri obbligatori in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.

I pareri della Commissione per il Paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono richiamati nell'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono presupposto necessario.

### **Art. 7 Criteri di valutazione**

La Commissione per il Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico - ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione per il Paesaggio, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica (schede di ambito PIT e relazione paesaggistica).

### **Art. 8 Composizione**

La Commissione per il Paesaggio è composta in base alle indicazioni dettate dall'art. 148 comma 2 del D.Lgs 22/01/04 n. 42 e dall'art. 153 commi 2 e 6 della L.R.T. n. 65 del 10/11/2014;

ai lavori della Commissione per il Paesaggio sono invitati a partecipare, senza diritto di voto:

- il responsabile al rilascio dell'autorizzazione all'attività o suo delegato (ad esempio S.U.A.P.);
- il responsabile del Servizio associato "Edilizia privata ed Ecologia" dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana.

### **Art. 9 Nomina e Durata**

La Commissione per il Paesaggio viene nominata dalla Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, ogni membro rimane in carica per la durata di 5 anni ai sensi dell'art. 153 comma 5 della L.R. 65/2014.

### **Art. 10 Convocazione e periodicità delle sedute**

La Commissione per il Paesaggio è convocata dal Responsabile del Procedimento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato. La

---

convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche per le vie brevi (fax o posta elettronica) e pervenire almeno 1 giorno prima della seduta unitamente all'ordine del giorno compilato dal Responsabile del Procedimento.

La Commissione per il Paesaggio viene convocata dal Responsabile del Procedimento con periodicità massima di 30 giorni tra una seduta e l'altra. Potranno essere convocate anche delle sedute in via straordinaria per valutazione di interventi urgenti o di una certa valenza.

#### **Art. 11 Validità delle sedute e delle decisioni**

Le sedute della Commissione per il Paesaggio sono valide quando siano presenti almeno due componenti. La Commissione per il Paesaggio si pronuncia a maggioranza dei voti dei componenti.

#### **Art. 12 Verbalizzazione**

Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate nell'ambito della Commissione del Paesaggio dal Responsabile del Procedimento o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato. Il segretario verbalizzante provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti da tutti i componenti la Commissione per il Paesaggio presenti alla seduta.

#### **Art. 13 Sopralluoghi**

E' data facoltà alla Commissione per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi per l'espressione del parere.

#### **Art. 14 Audizioni dei progettisti e tecnici esperti**

La Commissione ha la facoltà di richiedere ai progettisti l'illustrazione dei loro elaborati o specifiche precisazioni in merito ai progetti esaminati. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere.

La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere, qualora questo comporti la corresponsione di un onorario, lo stesso dovrà essere autorizzato con atto di Giunta Esecutiva e trovare copertura finanziaria in apposito capitolo di spesa individuato per la gestione dell'Ufficio Vincolo Paesaggistico.

### **CAPO III –NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 15 Aggiornamenti**

Qualora leggi statali e regionali successive all'approvazione del presente regolamento dovessero modificare e/o integrare quelle in esso richiamate, in ossequio delle quali si sono stabilite le norme e le procedure, le stesse ne determineranno il contestuale adeguamento.

#### **Art. 16 Norma Transitoria**

Le spese di istruttoria di cui al Capo I art. 2 comma 3, verranno applicate dalla data di approvazione del presente: "Regolamento Vincolo Paesaggistico" da parte degli organi competenti dell'Unione dei Comuni Amiata Grossetana.